

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 2 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Firenze che si trovino in condizioni di disagio socio/economico. Per gli interventi economici di sussistenza di cui all'art. 7 e per gli interventi economici di inserimento di cui all'art. 9, è necessario che il richiedente risulti essere residente a Firenze da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

2. In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma successivo.

3. Possono essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere risposte non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza.

Articolo 3 - Finalità degli interventi

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

3. Gli interventi di cui al Regolamento vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Articolo 4 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento sono coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

2. La presa in carico si articola in tre momenti:

a) una fase di valutazione professionale del bisogno effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. Questa

fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

- b) predisposizione e sottoscrizione di un piano individualizzato di assistenza condiviso, rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- c) verifica periodica, rapportata alla durata dell'intervento stesso, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

3. Il progetto di presa in carico per persone che non hanno usufruito da almeno due anni di alcuna prestazione si considera concluso. Pertanto, essi non possono accedere ad alcuna prestazione o intervento di assistenza sociale, se non previa ridefinizione del piano individualizzato di assistenza di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.

Articolo 5 - Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici

1. Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al d.p.c.m. n. 159/13.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. n. 159/13, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:

- a. di patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del d.p.c.m. n. 159/13), non gravato da diritti reali di garanzia, di valore superiore a quello definito annualmente con il provvedimento della Società della Salute di cui all'art. 16;
- b. di patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi del d.p.c.m. n. 159/13) di valore superiore a quello definito annualmente con il provvedimento della Società della Salute di cui all'art. 16, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle categorie catastali A1 o A8 o A9;
- c. dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kW, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente), immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
 - camper, a eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
 - uno o più natanti o barche da diporto.

3. Fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie, per quantificare l'importo degli interventi economici di sussistenza o di inserimento di cui agli artt. 7 e 9 si procede nel modo seguente:

- a) determinazione del fabbisogno economico del nucleo familiare, utilizzando i valori indicati nella tabella 1 e approvati annualmente con il provvedimento della Società della Salute di cui all'art. 16;

Tabella 1 – I valori del fabbisogno economico

<i>Componenti il nucleo</i>	<i>Coefficiente scala di equivalenza</i>	<i>Valore annuo fabbisogno economico</i>	<i>Valore mensile fabbisogno economico</i>
1	1,00	6.000,00	500,00
2	1,57	9.420,00	785,00
3	2,04	12.240,00	1.020,00
4	2,46	14.760,00	1.230,00
5	2,85	17.100,00	1.425,00

Coefficienti integrativi della scala di equivalenza

Per ogni ulteriore componente il nucleo familiare	+ 0,35
Per presenza di tre figli	+ 0,20
Per presenza di quattro figli	+ 0,35
Per presenza di almeno cinque figli	+ 0,50
Per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente	+ 0,50
Per presenza di entrambi i genitori lavoratori o per l'unico presente lavoratore e di almeno un figlio minorenni	0,20, elevato a 0,30 in presenza di almeno un figlio con meno di tre anni
Per presenza di un solo genitore non lavoratore e di figli minorenni	0,20, elevato a 0,30 in presenza di almeno un figlio con meno di tre anni

b) calcolo dell'importo erogabile, sottraendo dal valore del fabbisogno economico di cui alla lettera a) il valore ISE indicato nella specifica attestazione.

4. L'importo mensile dell'intervento economico è calcolato dividendo per 12 il valore dell'importo erogabile annualmente.

5. Per presentare la richiesta di intervento economico deve essere posseduta un'attestazione ISEE in corso di validità.

6. Qualora la situazione reddituale effettiva al momento della presentazione della richiesta di intervento economico sia migliorata o peggiorata sostanzialmente rispetto a quella dichiarata ai fini ISEE e, in caso di suo peggioramento, non sia stato possibile procedere al calcolo dell'ISEE corrente di cui all'art. 9 del d.p.c.m. n. 159/13, il richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa sulla base dell'apposita modulistica. I dati così raccolti sostituiscono quelli contenuti nella dichiarazione ISEE ai fini del calcolo dell'importo erogabile di cui al comma 4, lettera b). I redditi e le altre voci d'entrata da indicare in tale dichiarazione sono quelli riferiti ai due mesi precedenti, moltiplicati per 6.

7. Per modifica sostanziale dell'effettiva situazione reddituale si intende quella derivante da una variazione rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE superiore al 25%.

8. L'importo massimo mensile erogabile è definito annualmente con il provvedimento della Società della Salute di cui all'art. 16.

**Capo II
INTERVENTI ECONOMICI**

Articolo 6 - Interventi economici di assistenza sociale

1. Gli interventi economici erogati dal Comune di Firenze, secondo le finalità di cui all'art. 3, si articolano in:

- a. intervento economico di sussistenza;
- b. intervento economico per l'inserimento;
- c. intervento economico finalizzato.

Articolo 7 - Intervento economico di sussistenza (descrizione)

1. E' un intervento economico diretto a persone ultrasessantacinquenni e da persone affette da invalidità permanente formalmente accertata e di grado non inferiore al 74% che si trovino nella condizione di disagio economico di cui all'art. 5.

2. I familiari non conviventi sono coinvolti, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico manifestata dal richiedente l'intervento economico.

3. Al riguardo il servizio sociale territoriale provvede a informare il richiedente circa il suo diritto a ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

4. Il Comune di Firenze richiede all'assistito il rimborso di quanto eventualmente erogato dai tenuti all'obbligo alimentare ai sensi della norma citata al comma precedente.

Articolo 8 - Intervento economico di sussistenza (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 7 (a esclusione dei cittadini italiani non residenti, degli stranieri non comunitari non residenti o, comunque, privi del permesso di soggiorno e dei cittadini comunitari non in possesso del diritto di soggiorno permanente);
- b. avvio del percorso di cui all'art. 4;
- c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 5 .

2. Il contributo può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi ed è corrisposto mensilmente. Può essere reiterato, anche in misura ridotta, previo aggiornamento del piano individualizzato di assistenza di cui all'art. 4.

3. L'erogazione dell'intervento economico di sussistenza è incompatibile con l'erogazione prevista dall'art. 9 (intervento economico di inserimento).

Articolo 9 - Intervento economico di inserimento (descrizione)

1. E' l'intervento economico previsto per le persone sole o per i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari, secondo i valori del fabbisogno economico di cui all'art. 5.

2. In particolare, l'intervento è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

3. Nel progetto individualizzato sono definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare.

4. Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività lavorativa i componenti del nucleo familiare abituali percettori di reddito che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:

- a. presenza di gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi della sanità pubblica territoriale, che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
- b. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente del nucleo familiare percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 6 mesi successivi al parto.

5. Il servizio sociale territoriale elabora un progetto di assistenza individuale sottoscritto dagli interessati. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni presi, pena l'esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.

Articolo 10 - Intervento economico di inserimento (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 9 (per gli stranieri non comunitari e comunitari il contributo per l'inserimento può essere concesso solo nei casi di disoccupazione previsti e consentiti dalla normativa in vigore per il mantenimento del diritto di permanenza sul territorio nazionale);

- b. avvio del percorso di cui all'art. 4;
 - c. situazione economica entro i parametri di accesso di cui all'art. 5;
 - d. iscrizione alle apposite liste del Centro provinciale per l'impiego del singolo o dei membri della famiglia potenziali percettori di reddito.
2. La durata massima dell'intervento economico di inserimento è di 6 mesi.
3. L'intervento può essere reiterato una sola volta per un massimo di tre mesi, solo qualora si verificano eventi che, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, compromettano il percorso di inserimento lavorativo previsto dal progetto di assistenza individuale. I motivi di salute devono essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione dei competenti servizi sanitari pubblici territoriali. Di norma, dalla conclusione dell'intervento alla fruizione di un nuovo contributo devono decorrere almeno 12 mesi.
4. Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:
- a. rifiutato offerte di lavoro;
 - b. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
 - c. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
 - d. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del progetto di assistenza individuale in merito a quanto definito circa la ricerca e il mantenimento di un'attività lavorativa.
5. L'erogazione dell'intervento economico di inserimento è incompatibile con l'erogazione dei contributi previsti all'art. 7 (intervento economico di sussistenza).
6. In casi eccezionali, per i quali l'equipe curante che segue gli utenti del SER.T e della Salute Mentale Adulti certifichi con propria specifica e motivata relazione che i limiti temporali di cui al presente articolo confliggono gravemente con i programmi terapeutici riabilitativi multidisciplinari attivati e in corso, possono essere valutate ulteriori reiterazioni dell'intervento economico di riferimento.

Articolo 11 - Intervento economico finalizzato

1. L'intervento economico finalizzato è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.
2. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
- a. requisiti di cui all'art. 2 (per i cittadini residenti senza fissa dimora nel territorio comunale l'intervento non può riguardare spese relative all'alloggio quale dimora stabile, quali utenze, trasloco, affitto, ecc., a eccezione che queste siano connesse all'avvio della procedura di variazione anagrafica);
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 4;
 - c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 5.
3. L'intervento non può superare la somma annua massima definita annualmente con il provvedimento della Società della Salute di cui all'art. 16 ed è erogato in una o più soluzioni e, comunque, tenuto conto delle risorse disponibili. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto al progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.
4. E' di norma ammesso a contributo (entro i valori massimi di cui sopra) il pagamento di:
- a. bollette luce, acqua, gas (il cittadino si impegna a chiedere immediatamente la rateizzazione degli importi dovuti agli enti erogatori);
 - b. spese per trasloco;
 - c. arretrati dell'affitto e spese condominiali;

- d. spese relative a necessità di carattere primario o ad attività di socializzazione a scopo preventivo e/o educativo rivolte a minori e famiglie a rischio di esclusione sociale, quando non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
 - e. spese per il reperimento di alloggi temporanei per permanenze di durata massima di 20 giorni.
5. Richieste relative a interventi non compresi nell'elenco di cui sopra sono valutate in relazione al singolo progetto di assistenza e adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e funzionalità a tale progetto.
6. Ogni spesa deve essere debitamente documentata e rendicontata.
7. L'intervento di cui al presente articolo può essere anche erogato, qualora sia verificato che ne sussistano le condizioni di particolare gravità, sotto forma di cassa economale urgente.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

1. Per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive il Comune, ai sensi del d.p.r. n. 445/00, effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il 20% dei beneficiari degli interventi economici di cui agli artt. 7 e 9 e semestralmente i beneficiari degli interventi di cui all'art. 11, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti della pubblica amministrazione.
2. Controlli specifici sono inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riferimento a quelle presentate ai sensi dell'art. 5, comma 6, a seguito di una modifica sostanziale della situazione reddituale.

Articolo 13 - Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente

1. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatta il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il Comune provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvede, altresì, alla comminazione delle sanzioni previste per legge e al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.
3. I componenti del nucleo familiare per il quale sia stata accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione non possono inoltre più ottenere gli interventi economici di cui al presente Regolamento per i due anni successivi a quello in cui è avvenuto tale accertamento.
4. Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/00, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 14 - Disposizioni di carattere generale

1. L'avvio del procedimento di erogazione degli interventi economici di assistenza sociale avviene su istanza, mediante la compilazione dell'apposita modulistica. A tal fine, il richiedente deve presentare tutta la documentazione prevista per ogni prestazione. Ove consentito, le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione redatta in modo tale da consentire il successivo controllo amministrativo.
2. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. L'assistente sociale che definisce l'istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente, come stabilito all'art. 5.

4. Tutti gli interventi economici previsti dal presente regolamento possono essere effettuati anche mediante la consegna di *voucher* sociali da spendere per l'acquisto di generi di prima necessità, presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.

Articolo 15 - Revisione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati delle decisioni, è ammessa istanza di revisione all'organo che le ha adottate, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Articolo 16 - Determinazione degli importi

1. L'importo massimo mensile erogabile e l'adeguamento degli altri importi previsti all'art. 5 e all'art. 11, compreso il valore del fabbisogno economico, sono determinati con provvedimento della Società della Salute.

Articolo 17 - Norma transitoria

In sede di prima applicazione, nelle more provvedimento della Società della Salute di cui all'art. 16 è fissato in € 5.000,00 il valore limite del patrimonio mobiliare di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), in € 15.000,00 il valore limite del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), e in € 500,00 l'importo massimo mensile dell'intervento economico erogabile.